

Prime indicazioni sull'applicazione della definizione prevista dal decreto legge 112 (finanziaria)

# Verbali di verifica con tempi stretti

## Un mese di tempo al contribuente e 60 giorni per il fisco

### Le regole della definizione

<b>La definizione dei verbali</b>	Deve avvenire sull'intero importo con consistente riduzione delle sanzioni. Sono definibili quei verbali che contengono rilievi suscettibili di generare avvisi di accertamento parziale
<b>Adempimenti procedurali</b>	Per il contribuente ci sono 30 giorni successivi rispetto alla consegna del verbale Per l'amministrazione finanziaria il termine è di 60 giorni successivi alla richiesta del contribuente
<b>Norme transitorie</b>	Sono fissate specifiche disposizioni transitorie per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni quali il 30 settembre 2008 ed il 30 giugno 2009

### DI DUILIO LIBURDI

**T**empi cadenzati per la chiusura dei verbali di verifica: la volontà del contribuente di chiudere il verbale stesso andrà manifestata nei 30 giorni successivi alla consegna dell'atto e, nei 60 giorni successivi rispetto alla comunicazione, sarà l'amministrazione finanziaria a notificare l'atto di accertamento parziale definibile con il pagamento di quanto dovuto. In ogni caso, un apposito provvedimento da varare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, stabilirà le concrete modalità di attuazione con particolare riferimento alla comunicazione inviata dal contribuente.

Sono questi alcuni degli aspetti contenuti nella norma che, modificando il decreto legislativo n. 218 del 1997 sull'accertamento con adesione, introduce la definizione dei verbali mediante il nuovo articolo 5 bis.

**Il principio del nuovo istituto.** Il principio di base rispetto alla versione originaria del decreto non è mutata, nel senso che il nuovo istituto è finalizzato all'acquiescenza (e non all'adesione in contraddittorio) rispetto a quanto emergente dal contenuto di un verbale di verifica che, come noto, riporta esclusivamente dei rilievi.

Sarà dunque compito dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria "tradurre" i rilievi suscettibili di generare un avviso di accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41 bis del dpr n. 600 del 1973 e 54, comma 4, del dpr n. 633 del 1972 in un atto definibile con il pagamento di quanto dovuto e cioè imposta, sanzioni ridotte ad un ottavo ed interessi.

Sul punto va osservato che la circostanza di poter far confluire i rilievi di un verbale direttamente in un avviso di accertamento parziale era stata sottolineata dall'amministrazione finanziaria già nel 1997 illustrando la disciplina dell'accertamento con adesione. Nella circolare n. 235 del 1997, l'amministrazione finanziaria aveva precisato come, con l'obiettivo dell'adesione, era sufficiente che gli uffici trasfondessero gli elementi immediatamente utilizzabili che risultano da ogni tipo di segnalazione proveniente anche dalla Guardia di Finanza inclusi i verbali di constatazione redatti a seguito di verifica generale, in avvisi di accertamento parziale, demandando ad un momento successivo una eventuale più approfondita e complessiva valutazione. Nella sostanza, dunque, il principio che emergeva era quello di dare immediata rilevanza a qualunque rilievo, trasportare il rilievo in

un avviso di accertamento sulla base del quale si attivava l'accertamento con adesione nell'ambito del quale poteva aprirsi un confronto. Le nuove disposizioni rafforzano questo principio nel senso che, anche sulla base del contenuto del processo verbale, il contribuente avrà la possibilità di definire il contenuto dello stesso recependo immediatamente le contestazioni sollevate senza attivare nessun contraddittorio.

**I tempi per gli adempimenti.** Quello che è stato meglio definito in sede di conversione del decreto è stata la scansione temporale degli adempimenti con la esatta ripartizione di quello che deve fare il contribuente e degli adempimenti, successivi, da parte dell'amministrazione finanziaria.

In sostanza :

- una volta consegnato il verbale al contribuente, ci sono 30 giorni di tempo per comunicare all'ufficio dell'agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto l'atto, nella sostanza, l'intenzione di aderire. Il richiamo all'organo diverso dall'ufficio dell'agenzia delle entrate è evidentemente finalizzato ad interessare anche le verifiche svolte dalla guardia di finanza. Ai fini della concreta attuazione di tale adempimento, il comma 18 quater dell'articolo 83 del decreto legge rinvia ad un apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo;
- entro i 60 giorni successivi rispetto a quanto comunicato dal contribuente, l'ufficio dell'amministrazione finanziaria notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale che conterrà le indicazioni dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 218 del 1997. In

sostanza, dunque, anche attraverso il richiamo all'articolo 7, l'atto notificato dall'agenzia delle entrate conterrà gli importi dovuti per la definizione.

**Le disposizioni transitorie.** Va sottolineato poi come il comma 18 ter dell'articolo 83 del decreto legge contiene una serie di indicazioni in merito ad una entrata in vigore sostanzialmente modulata delle nuove disposizioni. Si prevede infatti come :

- il termine per la comunicazione della volontà di aderire da parte del contribuente in relazione a quei verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto è prorogato automaticamente al 30 settembre 2008. Come si vede, dunque, non si stabilisce una data a partire dalla quale la consegna del verbale non è suscettibile di consentire l'attivazione del nuovo istituto. Ciò posto, resta però da comprendere come possano relazionarsi l'istituto della definizione del verbale e dell'accertamento con adesione, nel senso che appare logico attendersi come una volta avviato il contraddittorio non sia possibile applicare il nuovo articolo 5 bis. Al contrario, laddove il contraddittorio non sia materialmente iniziato, non appare potersi escludere l'applicabilità, sin da subito, delle nuove disposizioni;
- il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato sino al 30 giugno 2009. In questo caso, dunque, la norma appare consentire un termine più ampio per gli adempimenti dell'amministrazione finanziaria e questo indipendentemente dalla prima "proroga" che opera per la richiesta del contribuente